

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 ottobre 2016.

Conservazione su supporti informatici dei registri immobiliari.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64, concernente ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», il quale prevede che le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al Codice e le regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo Codice;

Visto l'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale dispone che i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del Codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'art. 71, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», in vigore dal 14 settembre 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 12 marzo 2014, n. 59, recante «Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 2015, n. 8, recante «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;

Considerato che i registri immobiliari sono formati e conservati su supporto informatico in conformità alle disposizioni e secondo le regole tecniche stabilite dal Codice dell'amministrazione digitale, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal Codice civile;

Dispongono:

Art. 1.

Registri immobiliari conservati su supporti informatici

1. I registri immobiliari formati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono conservati dall'Agenzia delle entrate unicamente su supporti informatici in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Con successivi provvedimenti le disposizioni di cui al comma 1 potranno essere estese anche a registri immobiliari formati su supporti informatici in data antecedente.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 20 ottobre 2016

Il Direttore
dell'Agenzia delle entrate
ORLANDI

Il Capo del dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
MURA

16A07710



ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2016.

Sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 331, comma 3, in materia di costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il regolamento ISVAP n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII, Capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed in particolare l'art. 6 recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia;

Visto il provvedimento IVASS n. 25 del 2 dicembre 2014 con il quale è stata disposta la nomina, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private, dei componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Vista la nota del 27 settembre 2016 con la quale il dott. Pasquale Mandino, componente della prima sezione del Collegio di Garanzia in qualità di esperto in materia assicurativa, ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Pasquale Mandino con la nomina di un nuovo componente esperto in materia assicurativa;

Sentite, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del Codice delle assicurazioni private, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Nomina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la prof.ssa Sara Landini è nominata componente della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, in qualità di esperto assicurativo, in sostituzione del dott. Pasquale Mandino, dimissionario.

Art. 2.

Durata

Il mandato della prof.ssa Sara Landini ha termine di scadenza corrispondente a quello dei componenti della prima sezione del Collegio di garanzia nominati con provvedimento IVASS n. 25 del 2 dicembre 2014, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e delle successive disposizioni di attuazione.

Il mandato è rinnovabile per una sola volta a norma di legge.

Art. 3.

Pubblicazione ed efficacia

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed è efficace a partire dal 1° novembre 2016.

Roma, 19 ottobre 2016

Il consigliere: CORINTI

16A07753

